

**Quadro di riferimento normativo per il funzionamento dei Consigli di disciplina della
L. 3/76 e L. 152/92 e del DPR 350/1981 modificata ed integrata dal DPR 137/2012
redatta ai sensi dell'art. 3 comma 5 bis del DL 138/2011 convertito in L 148/2011**

Titolo IV

CONSIGLI DI DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Art. 36 - bis

Consigli di disciplina territoriali e Consiglio di disciplina nazionale

(Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, art. 3, comma 5, lettera b), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137, art. 8; Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, art. 1-septies, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Decreto del presidente della repubblica 8 luglio 2005, n. 169, art. 9)

1. Presso i consigli dell'ordine territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.
2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal consiglio nazionale dell'ordine, previo parere vincolante del ministro vigilante.
4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.
5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine territoriale.
7. Presso i consiglio nazionale dell'ordine che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.
8. I consiglieri del consiglio nazionale dell'ordine che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, il consiglio nazionale dell'ordine adotta il regolamento attuativo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.
9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.
10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionale di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.
11. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionale per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.
12. Fatto salvo quanto previsto per l'istruttoria, il consiglio di disciplina territoriale, ove competente in materia disciplinare giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.
13. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.
14. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.
15. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio di disciplina dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nel consiglio nazionale di disciplina e per quelli territoriali di disciplina ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

Art. 37.

Responsabilità disciplinare

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 37)

1. Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel presente titolo.

Art. 38

Sanzioni disciplinari

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 38)

1. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a. l'avvertimento;
 - b. la censura;
 - c. la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
 - d. la radiazione.

Art. 39.

Avvertimento

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 39;)

1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio di disciplina territoriale. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario del Consiglio di disciplina territoriale.
2. Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 40.

Censura

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 40)

1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionale.
2. La censura è disposta con deliberazione del consiglio di disciplina territoriale.

Art. 41.

Sospensione dall'esercizio professionale

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 41)

1. La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale: essa è disposta con deliberazione del consiglio di disciplina territoriale, sentito il professionista interessato.
2. Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:
 - a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
 - b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1, 2, 3 del codice penale;
 - c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.
3. Nei casi di cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, e non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.
4. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.

Art. 42.

Radiazione

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 42)

1. La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.
2. Importano di diritto la radiazione dall'albo:
 - a) la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;
 - b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;
 - c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

Art. 43.

Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 43)

1. Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Art. 44.

Fatti costituenti reato

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 44)

1. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio di disciplina territoriale ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

Art. 45.

Prescrizione

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 45)

1. L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 del codice penale.

Art. 46.

Competenza

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 46)

1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio di disciplina territoriale dell'ordine ove è iscritto l'incolpato.
2. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine o del consiglio di disciplina territoriale competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio di disciplina territoriale dell'ordine del capoluogo del distretto della corte di appello.
3. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine o del consiglio di disciplina territoriale del capoluogo del distretto della corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio di disciplina territoriale dell'ordine designato dal consiglio nazionale.

Art. 47

Apertura del procedimento disciplinare

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 47)

1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.
2. Il consiglio di disciplina territoriale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.
3. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio di disciplina territoriale.
4. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

Art. 48.

Svolgimento del procedimento disciplinare

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 48)

1. Il presidente del collegio di disciplina nomina, tra i membri del collegio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al collegio i fatti per cui si procede.
2. Il collegio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti.
3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva ne' dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del collegio.
5. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: "non essere luogo a provvedimento disciplinare".

Art. 49.

Notificazione delle decisioni

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 49)

1. Le decisioni del consiglio di disciplina territoriale in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine, nonché al Ministero della giustizia.

Art. 50.

Astensione e rikusazione dei membri del collegio del consiglio di disciplina territoriale dell'ordine

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 50)

1. L'astensione e la rikusazione dei membri del collegio del consiglio di disciplina territoriale dell'ordine sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla rikusazione decide lo stesso il Presidente del consiglio di disciplina territoriale.
3. Se, a seguito di astensioni o rikusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio di disciplina territoriale ne dà notizia al consiglio nazionale, che designa altro ordine al cui consiglio di disciplina vanno rimessi gli atti.
4. Il consiglio di disciplina competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la rikusazione, si sostituisce al consiglio di disciplina dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati rikusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 51.

Astensione e rikusazione dei membri del consiglio di disciplina dell'ordine nazionale

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 51)

1. L'astensione e la rikusazione dei membri del consiglio di disciplina dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
2. Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla rikusazione decide lo stesso consiglio di disciplina nazionale.
3. Se a seguito di astensioni o rikusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio di disciplina dell'ordine nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri del consiglio di disciplina dell'ordine di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.

Art. 52.

Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 52)

1. Il collegio di disciplina territoriale, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso.

Art. 53.

Reiscrizione dei radiati

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 53)

1. Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reinscritti purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.
2. Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma, e 36.
3. Il radiato reinscritto nell'albo acquista l'anzianità dalla data della reiscrizione.

Titolo V

IMPUGNAZIONI

Art. 54.

Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 54)

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo, nonché le decisioni del consiglio di disciplina in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.
2. Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale è presentato o notificato al consiglio od al consiglio di disciplina dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.
3. In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma precedente possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale,
4. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine territoriale provinciale e all'interessato.
5. Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 52, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.

Art. 55.

Poteri del Consiglio dell'Ordine Nazionale

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 55)

1. Il Consiglio dell'ordine Nazionale o il Consiglio di disciplina dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.
2. In materia elettorale il consiglio di disciplina dell'ordine nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

Art. 56.

Irricevibilità del ricorso

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 56)

1. E' irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.
2. Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.
3. In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

Art. 57.

Decisione del ricorso

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 57)

1. La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario del Consiglio Nazionale di disciplina.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'articolo 48, secondo comma.
3. La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'ordine di appartenenza: è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ove ha sede l'ordine di appartenenza dell'interessato.

Art. 58.

Ricorso contro le decisioni del consiglio di disciplina dell'ordine nazionale

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 58)

1. Le decisioni del consiglio di disciplina dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata.
2. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.
3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da un dottore agronomo e da un dottore forestale.
4. Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte d'appello del distretto, quattro dottori agronomi e quattro dottori forestali, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'ordine aventi sede nel distretto che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni e di incensurata condotta, ed abbiano un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.
5. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
6. Il ricorso per Cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
7. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(30 aprile 1981, N. 350)

Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

.....

Titolo V

SANZIONI DISCIPLINARI PROCEDIMENTO

Art. 23

Sospensione dall'esercizio professionale

La sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale comporta la restituzione al consiglio dell'ordine della tessera di riconoscimento e del timbro professionale per tutta la durata di esecuzione della sanzione.

Ove l'iscritto non provveda spontaneamente alla restituzione di cui al comma precedente, il consiglio dell'ordine lo invita, con lettera raccomandata, a provvedere al più presto: trascorsi inutilmente quindici giorni, il consiglio dell'ordine ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine e per conoscenza al Ministro di grazia e giustizia⁽³⁾ ed al consiglio dell'ordine nazionale.

Art. 24

Radiazione

La radiazione dall'albo dell'iscritto comporta la restituzione al consiglio della tessera di riconoscimento e del timbro professionale.

Si applica la disposizione di cui al secondo comma del precedente art. 23.

L'invito a comparire dinanzi al collegio di disciplina è comunicato all'interessato almeno trenta giorni liberi prima della data fissata per la comparizione e deve contenere:

- 1) le generalità dell'incolpato;
- 2) la menzione circostanziata degli addebiti;
- 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'incolpato, sarà proceduto in sua assenza;
- 4) il termine, non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione dell'invito, entro il quale l'interessato potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memoria e documenti;
- 5) la data e la sottoscrizione del presidente.

Titolo VI
IMPUGNAZIONI

Art. 26

*Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in
materia elettorale e disciplinare*

Il ricorso al consiglio dell'Ordine nazionale è presentato o notificato nel termine prescritto Art. 54 della legge al consiglio dell'ordine di disciplina competente; se ricorrente è il professionista, all'originale in bollo del ricorso sono allegate due copie in carta libera.

Il segretario del consiglio dell'ordine di disciplina annota a margine del ricorso la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e lo trasmette senza indugio in copia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, se ricorrente è il professionista, ovvero al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.

Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:

a) della indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della elezione cui si riferisce e, se del caso, della proclamazione del risultato elettorale;

b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.

Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita Art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, e contiene l'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio dell'ordine nazionale. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni e le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'ordine nazionale.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio dell'ordine di disciplina per un periodo non inferiore a trenta giorni nel quale il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è consentita la proposizione di motivi aggiunti.

Il consiglio dell'ordine di disciplina, decorsi i termini di cui al comma precedente, trasmette nei quindici giorni successivi, al consiglio di disciplina dell'Ordine nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma e alle proprie conclusioni, nonché il fascicolo degli atti con le deduzioni e i documenti.

Il consiglio di disciplina dell'Ordine nazionale, ricevuti dal consiglio di disciplina dell'ordine il ricorso e gli atti relativi, comunica entro otto giorni al ricorrente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le

conclusioni del consiglio di disciplina dell'ordine, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue repliche.

Art. 27

Trattazione del ricorso

Decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il presidente del consiglio di disciplina dell'Ordine nazionale nomina entro trenta giorni il relatore e fissa la seduta di trattazione per una data compresa nei trenta giorni successivi.

Il presidente del consiglio di disciplina dell'Ordine nazionale, prima della nomina del relatore, può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritiene opportune. In tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti.

Art. 28

Verbale delle sedute

Il verbale delle sedute del consiglio di disciplina dell'Ordine nazionale, redatto dal segretario, è sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso e contiene:

- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha avuto luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.

Art. 29

Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale

Qualora nell'albo di un ordine non risultino iscritti dottori forestali aventi i requisiti richiesti dal quarto comma dell'art. 58 della legge, oppure risultino in numero insufficiente per la integrazione dei collegi giudicanti del tribunale e della corte d'appello, il Consiglio superiore della magistratura, o per sua delega, il presidente della corte d'appello del distretto sceglie dottori forestali tra gli iscritti negli albi di altri ordini dello stesso distretto o di altri distretti vicini.